

Allegato B

Schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di per la realizzazione dell'intervento dal titolo ____ - finanziato, ai sensi dell'art. 1 comma 134 e seguenti della legge n. 145/2018

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n..... del..... la Regione ha approvato ai sensi dell'art. 1 comma 134 e seguenti della legge n. 145/2018, il bando "**RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI PORTI REGIONALI E PORTI E APPRODI COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CRITERI, TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALE SU PORTI REGIONALI E PORTI COMUNALI MARITTIMI E PORTI E APPRODI COMUNALI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 134 E SEG. DELLA L. N. 145/2018**", per il finanziamento di interventi da realizzarsi da parte dei Comuni nonché lo schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni beneficiari entrati in posizione utile nella graduatoria degli interventi approvata con delibera di Giunta regionale n del...

FRA

La **Regione Emilia-Romagna**, codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Viale A. Moro, 38, rappresentata dalla dirigente responsabile di Settore Turismo, Commercio Economia Urbana e Sport, **D.ssa Paola Bissi**, ai sensi della L.R. n. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

E

Il **Comune di**, codice fiscale, con sede, rappresentato da ai sensi di.....;

Soggetti che di seguito saranno rispettivamente nominati "**Regione**" e "**Comune**"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina e regola i rapporti tra i suddetti soggetti per la realizzazione dell'intervento denominato ".....", finanziato con determinazione n. del....., a cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP)

Art. 2

Obblighi del soggetto beneficiario e della Regione

1. Il beneficiario si impegna:

- a) ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per la progettazione e realizzazione degli interventi.
- b) a classificare ai sensi dei commi 135 bis e 138 dell'art. 1 della legge statale l'intervento finanziato nel sistema di previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 alla voce "Contributo investimenti articolo 1_comma 134_legge di bilancio 2019_anno 2023", entro il 30 novembre 2022, la quota di contributo relativa all'anno 2023, e a classificare alla voce: "Contributo investimenti articolo 1_comma 134_legge di bilancio 2019_anno 2024", entro il 30 novembre 2023 la quota di contributo relativa all'anno 2024;
- c) a completare, ai sensi del comma 136 art. 1 della legge statale, le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento finanziato **entro otto mesi** decorrenti dalla data di concessione delle risorse, (il mancato rispetto di tale termine determinerà il disimpegno automatico delle risorse statali e quindi la revoca automatica del contributo medesimo, senza possibilità di ottenere proroghe nemmeno per cause di forza maggiore o non imputabili al soggetto beneficiario).
- d) a realizzare le opere previste e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che le stesse siano realizzate nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione.
- e) ad effettuare il monitoraggio dell'intervento, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ai sensi dei commi da 134 a 138 dell'art. 1 della legge statale.
- f) a trasmettere in sede di rendicontazione delle spese documenti che facciano riferimento al titolo dell'intervento ammesso a contributo e il CUP del progetto.

2. La Regione si impegna a:

- a) rilasciare l'atto di consegna d'area ai sensi dell'art. 34 del codice della navigazione per il periodo necessario all'esecuzione degli interventi finanziati in caso di interventi in area demaniale marittima;
- b) effettuare un costante monitoraggio degli interventi finanziati.

Art. 3

Importo di spesa e di contributo

1. L'importo dell'intervento ammonta ad €, di cui € finanziati con il contributo di cui alla presente linea di finanziamento nella misura del%.
2. Qualora l'importo della spesa approvata dalla Regione in fase di verifica, risulti inferiore all'importo dell'investimento previsto al comma 1, si provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo se non ricorrono gli elementi previsti dall'art 11 revoca del contributo e recupero somme, fatta salva l'ipotesi di riutilizzo dei ribassi d'asta previsti al successivo articolo 9.

Art. 4

Tempistiche per la realizzazione dell'intervento finanziato e cronoprogramma

1. I lavori, servizi e forniture riguardanti l'intervento possono essere avviati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e devono essere conclusi entro il termine previsto dal cronoprogramma di finanziamento e comunque entro il 31 dicembre 2024, fatta salva la concessione di proroga motivata.
2. L'intervento si intende concluso quando l'intervento è materialmente completato e realizzato, comprensivo nei casi previsti dalla normativa vigente, del collaudo e/o verifica della conformità o regolare esecuzione, e per il quale tutti pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari. La data dell'ultimo mandato di pagamento costituisce, quindi, di norma, la data di conclusione dell'intervento è comunque possibile inviare la documentazione progettuale entro il termine di scadenza previsto per la conclusione dell'intervento mancante di uno o più titoli di quietanza ove non disponibili purché gli stessi siano trasmessi entro 45 giorni da tale termine, salvo proroga motivate;
3. Le attività e gli interventi progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:
 - realizzazione nell'anno 2023 del 20% dell'intervento finanziato e relativo budget di spesa;
 - realizzazione nell'anno 2024 dell'80% dell'intervento finanziato e relativo budget di spesa.

In caso di mancato raggiungimento della suddetta quota di realizzazione progettuale afferente il 2023 si procede all'adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento all'anno successivo delle mancate spese sostenute.

4. In deroga al suddetto termine di conclusione dell'intervento (31.12.2024) può essere concessa proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista. In tal caso si procede al relativo adeguamento del cronoprogramma.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e fiscalmente validi, le spese direttamente imputabili all'intervento finanziato, sostenute

e pagate dal beneficiario a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al termine previsto dal cronoprogramma di spesa approvato, e comunque entro il 31 dicembre 2024, fatto salvo il diverso termine concesso con proroga motivata;

a) spese tecniche (progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, collaudi, perizie e consulenze professionali) fino ad un massimo 15% dell'importo dei lavori di cui alla lettera b), e purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;

b) spese per la costruzione, sostituzione e ammodernamento delle infrastrutture portuali e delle infrastrutture di accesso ai porti;

c) oneri per la sicurezza;

d) ulteriori spese necessarie per la realizzazione dell'intervento approvate in sede di nucleo di valutazione.

Non sono ammesse le seguenti spese:

- interessi passivi;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile in tale ipotesi deve essere prodotta dichiarazione di indeducibilità dell'IVA sottoscritta dal responsabile finanziario del Comune o dal revisore dei conti;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- acquisto di beni usati;
- spese classificabili come manutenzioni ordinarie;
- spese per dragaggi.

Art. 6

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3, della citata L. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Art. 7

Modalità e termini di rendicontazione delle spese

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene, con riferimento al cronoprogramma indicato all'art. 4 ed eventuali successivi adeguamenti, per stati di avanzamento annuali e saldo finale, da trasmettersi, da parte del beneficiario, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

2. La rendicontazione delle spese relative agli stati di avanzamento annuali deve essere trasmessa entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello cui gli interventi e le attività realizzate e le relative spese sostenute si riferiscono e dovrà essere corredata da

- relazione tecnica con riferimento agli interventi e attività realizzate
- rendicontazione finanziaria con riferimento a spese sostenute e pagate e a suo tempo previste o modificate da successive varianti., comprensiva di elenco in excel della documentazione di spesa (con indicazione del numero, della data di emissione, della denominazione del fornitore degli importi – imponibile iva e totale) e copia di cortesia delle fatture copia dei documenti contabili di valore probatorio equivalente e fiscalmente validi, atti di liquidazione e relativi mandati di pagamento quietanzati. La documentazione di spesa dovrà fare riferimento all'intervento ammesso a contributo e al relativo cup. Ove la documentazione di quietanza relativa ad una o più spese non sia disponibile al momento dell'invio della rendicontazione la stessa potrà essere prodotta entro 45 giorni da tale data, fatta salva la possibilità di chiedere proroga motivata. In caso di indeducibilità dell'Iva dichiarazione del responsabile finanziario del Comune o del revisore dei conti.

3. Al fine dell'erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro 90 giorni dal termine di conclusione dell'intervento, come definito all'art. 4, ovvero entro la scadenza prevista dal cronoprogramma, fatta salva la possibilità di chiedere proroga motivata la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione finale sull'intervento concluso;
- b) rendicontazione finanziaria (elenco in excel delle fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente fiscalmente, copia di cortesia delle fatture e copia dell'altra documentazione di spesa, gli atti di liquidazione e relativi mandati di pagamento quietanzati. non devono essere ripresentati i documenti già trasmessi in sede di stati di avanzamento annuali di cui al precedente comma 2). La documentazione di spesa dovrà fare riferimento all'intervento ammesso a contributo e al relativo CUP Ove la documentazione di quietanza relativa ad una o più spese non sia disponibile al momento dell'invio della rendicontazione la stessa potrà essere prodotta entro 45 giorni da tale data, fatta salva la possibilità di chiedere proroga motivata;
- c) documentazione attinente all'intervento esecutivo e relativo atto di approvazione, se non precedentemente trasmesso;

- d) conto finale dei lavori e il certificato di collaudo dei lavori o certificato di verifica della conformità o certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) dichiarazione del Rup in cui si attesti che non sono stati ottenuti contributi regionali per il medesimo intervento e che ove siano stati ottenuti altri contributi la somma dei contributi ottenuti non supera la percentuale del 100% di contributo rispetto alla spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

4. L'erogazione degli stati di avanzamento annuali avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 3, ed eventuali successivi adeguamenti, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta, qualora le spese relative ad attività e interventi realizzati nell'anno di riferimento risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma e in tal caso si procede all'adeguamento del relativo cronoprogramma, con lo slittamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.

5. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui al comma 3 e della conformità dell'intervento realizzato a quello approvato. Il contributo è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore all'investimento previsto, viene fatto salvo il riutilizzo dei ribassi d'asta di cui al successivo art. 9.

6. Alla liquidazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste, anche tramite posta elettronica ordinaria, di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate, di norma, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

7. Per almeno cinque anni successivi al pagamento del saldo finale al beneficiario l'area e/o i beni riqualificati non dovranno subire alcuna modifica sostanziale che riguardi la destinazione pubblica prevista dall'intervento e da cui derivi un vantaggio indebito, o una modifica che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Art. 8

Modifiche all'intervento

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali all'intervento ammesso a contributo, se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione. Le richieste, adeguatamente motivate e argomentate, che saranno valutate entro 60 giorni dal ricevimento, dovranno evidenziare gli scostamenti previsti rispetto all'intervento originariamente ammesso a contributo. Nello specifico potranno essere approvate varianti al progetto qualora:

- a) restino inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento;

b) non comporta una proroga dei termini previsti per la conclusione dell'intervento e che sia garantita la realizzazione dello stesso secondo le tempistiche indicate all'art. 4 della presente Convenzione;

2. Eventuali importi superiori, necessari per la realizzazione dell'intervento a seguito della variazione, non potranno comunque comportare l'aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile. Viceversa, sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese, a seguito della modifica, subiscano una riduzione.

3. Sono considerate variazioni ordinarie e non necessitano di specifica autorizzazione:

- le variazioni tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%;
- la sostituzione di taluno dei beni/dei servizi previsti nell'intervento finanziato, con altri beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.

Art. 9

Utilizzo di ribassi d'Asta

1. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati, ai sensi del comma 136 art. 1, della legge n. 145/2018, fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità e obiettivi previsti dall'intervento finanziato, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione. **In caso di riutilizzo di ribassi d'asta con atto del dirigente competente sarà aggiornato il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento.**

Art 10

Verifiche e controlli

1. La Regione in coerenza con le disposizioni del comma 137 dell'art 1 della legge n. 145/2018 effettuerà un costante monitoraggio sulla realizzazione dell'intervento ed è prevista la verifica a campione degli interventi finanziati, tramite sopralluoghi effettuati, secondo le modalità da essa definite al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi, la conformità degli interventi realizzati rispetto all'intervento approvato e che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti amministrativi-contabili in possesso del beneficiario.

2. Nello svolgimento di tali controlli, il beneficiario deve mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine, il beneficiario deve rendere accessibile alla Regione ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

3. Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese

sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite.

4. Tutta la documentazione relativa all'intervento deve in ogni caso essere conservata per almeno 10 anni dalla data di concessione anche al fine di effettuare i controlli previsti dall'art 12 del REG-(UE) 2017/1084.

Art. 11

Revoca del contributo e recupero somme

1. In caso il comune non completi le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse, il contributo sarà revocato non sono previste possibilità di proroga di tale termine;

2. Negli altri casi il contributo sarà parzialmente o totalmente revocato, qualora:

- l'intervento realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato anche a seguito di approvazione di varianti;
- l'intervento non venga concluso entro il 31/12/2024 o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga motivata anche a sanatoria e/o per la mancata trasmissione nei termini di cui al comma 3, dell'art. 7, della documentazione prevista al medesimo comma, sono fatte salve cause di forza maggiore o eventi non prevedibili da parte del soggetto beneficiario;
- per almeno cinque anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo i beni oggetto dell'intervento non vengano mantenuti nella loro destinazione pubblica prevista dall'intervento o siano oggetto di una modifica che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento finanziato fatta salva specifica approvazione in deroga richiesta e rilasciata dal dirigente competente per settore;
- il progetto sia realizzato e rendicontato in misura inferiore al 70% della spesa, fermo restando il limite minimo di spesa previsto; sono comunque fatti salvi i casi in cui le eventuali riduzioni al di sotto dei suddetti limiti siano dovuti esclusivamente a ribassi d'asta realizzati e non riutilizzati ai sensi dell'art 9, fermo restando la completa e totale realizzazione dell'intervento ammesso a contributo;
- dai controlli e/o sopralluoghi emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, e irregolarità sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentate o irregolarità collegate alle spese sostenute;
- in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dall' art. 1, comma 134 e seguenti dalla legge n. 145/2018 e della presente Convenzione fatte salve proroghe e deroghe motivate anche a sanatoria ad esclusione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo.

3. In caso di revoca totale o parziale del contributo del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro i termini stabiliti nella notifica del provvedimento da parte della Regione.

Art. 12

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna come ultimo firmatario e fino a 10 anni dalla data di concessione del finanziamento.

Art. 13

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applica la normativa vigente.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione.

INSERIRE NOME SOGGETTO BENEFICIARIO

(Inserire qualifica del firmatario)

(Inserire nome e cognome del firmatario)¹

(Firmato digitalmente)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE TURISMO, COMMERCIO ECONOMIA URBANA E SPORT

D.ssa Paola Bissi

(Firmato digitalmente)

¹ La convenzione deve essere sottoscritta digitalmente dal Sindaco del Comune beneficiario, salvo apposita delega da inoltrare contestualmente alla convenzione stessa.